

Progetto di fusione tra associazioni non riconosciute

Redatto in coerenza con le norme dell'art. 42 bis del Codice civile

Progetto di integrazione per incorporazione dell'associazione Fondo SIA3 –

Nella Associazione Fondo Sanitario Integrativo della provincia di Trento

Sanifonds trentino

Premessa

Il progetto di integrazione tra Sanifonds Trentino e SIA 3 è il risultato di un lungo lavoro preparatorio, il cui fondamento è costituito dal protocollo di intesa tra i Soci sottoscritto il 21 gennaio 2019 e che ha visto la redazione di un *Progetto Preliminare di Fusione*, approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione nel mese di luglio 2019.

Il presente documento – coerentemente con le previsioni del codice civile - è corredato dai seguenti allegati:

1. Situazione Patrimoniale al 31.12.2019 conseguente alla fusione
2. Relazione degli Amministratori
3. Statuto.
4. Piano Sanitario SIA 3, ossia il Piano Sanitario specificamente previsto per la popolazione iscritta SIA 3 per l'anno 2020. Al suo interno viene esplicitata anche la parte gestita tramite contratto con Compagnia Assicurativa.

La fusione tra due fondi sanitari integrativi del SSN, già ben strutturati e solidi, permette di sfruttare al meglio quelle sinergie finanziarie ed organizzative insite nella crescita dimensionale, infatti l'integrazione permette la realizzazione di un Fondo sanitario che può contare su:

- Un numero importante di iscritti, pari a circa 58.500 iscritti
- Una contribuzione annua pari a 7 milioni di euro annui
- Riserve patrimoniali – escluse quelle specificamente destinate alla non autosufficienza – pari a 6.012.444

| DESCRIZIONE | Valori 31/12/2019 |
|----------------------|----------------------|
| Contributi Sanifonds | 5.468,856 |
| Contributi SIA3 | 1.554.966 |
| TOTALE | 7.023.822 |

| RISERVE | Valori 31/12/2019 |
|--------------------------------|----------------------|
| Riserva istituzionale | 3.305.216 |
| Riserve spese di funzionamento | 378.310 |
| Totale riserve | 3.683.526 |
| Riserve SIA3 | 2.328.918 |
| TOTALE | 6.012.444 |

Istituzione e implementazione di una contabilità specifica

La gestione SIA 3 sarà oggetto di una contabilità distinta volta ad evidenziare l'andamento di tale specifica gestione.

La contabilità "distinta" dovrà riguardare tutti gli accordi che vedono quali "iscritti" i dipendenti delle imprese artigiane.

Aspetti finanziari e patrimoniali – il Fondo di Riserva Istituzionale "Generale"

Tale Fondo rappresenta l'apporto delle singole gestioni (Sanifonds e SIA 3) al rischio mutualistico generale.

Alla data di fusione (01/01/2020), la R.I. "Generale" risulterà costituita dai seguenti

valori “in ingresso”:

- Patrimonio Netto Sanifonds, a sua volta articolato nelle poste attualmente denominate “Riserva istituzionale” e “Riserva per spese di funzionamento”
- 20% del Patrimonio Netto SIA 3, dove tale percentuale – denominata *Quota Patrimoniale Mutualistica QPM* – costituisce il concorso di SIA 3 al rischio mutualistico comune

Al termine degli esercizi successivi, la RI “Generale” sarà incrementata dagli eventuali avanzi della gestione Sanifonds.

Aspetti finanziari e patrimoniali – il Fondo di Riserva Istituzionale “SIA 3”

Tale Fondo rappresenta la quota del patrimonio del “nuovo” Fondo che è destinata esclusivamente alle prestazioni a beneficio dei dipendenti artigiani – quali, a titolo esemplificativo, campagne di prevenzione sanitaria - e ai cd. “progetti speciali” (nei limiti del 20% come definito all’art.1 comma 1.1. lettera “a” dell’accordo sindacale di fusione), dovendosi intendere con essi interventi gestionali quali azioni informative ad hoc per gli iscritti.

Alla data di fusione (01/01/2020), la R.I. “SIA 3” risulterà costituita dal seguente valore “in ingresso”: Patrimonio Netto Sia 3 al 31/12/2019, al netto della sopra menzionata *Quota Patrimoniale Mutualistica QPM*.

Al termine degli esercizi successivi, la RI “SIA 3” sarà incrementata (o decrementata) dagli avanzi (o disavanzi) della gestione SIA3, così come evidenziati dalla contabilità specifica.

Deroga al principio generale delle riserve

Considerando il principio generale sopra menzionato, in base al quale le riserve costituite da SIA3 e Sanifonds, prima dell’effetto giuridico della fusione, devono essere utilizzate esclusivamente per le prestazioni relative alle convenzioni posti in essere dai singoli Fondi prima di tale data, è necessario disciplinare il caso di una possibile “sofferenza” delle singole gestioni (Gestione SIA3 e Sanifonds). In tal caso, ossia nella necessità di utilizzare le riserve istituzionali in modo differente, ossia sempre per fini previsti dalla normativa sui Fondi sanitari, ma senza rispettare

le quote di provenienza, occorrerà sottoporre la deroga all'approvazione dell'assemblea degli Associati, i quali potranno decidere, nel caso di esaurimento delle risorse della gestione, anche la sospensione delle prestazioni.

Aspetti finanziari e patrimoniali – La situazione patrimoniale conseguente all'integrazione

Nel prospetto sottostante si evidenziano gli effetti patrimoniali e finanziari derivanti dell'integrazione. I dati sono desunti dalle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2019, depositate presso la sede sociale unitamente al presente prospetto e alle relazioni degli amministratori.

| ATTIVO | Valori Sanifonds | Valori fondo Sia 3 | Importi consolidati |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 31/12/19 | 31/12/19 | 31/12/19 |
| Immobilizzazioni | 51.909 | 0 | 51.909 |
| | | | - |
| Attivo circolante | | | - |
| Crediti | 325.106 | 383.810 | 708.915 |
| Disponibilità liquide | 11.485.338 | 2.247.792 | 13.733.130 |
| Totale attivo circolante | 11.810.444 | 2.631.602 | 14.442.045 |
| Totale ratei e risconti attivi | 15.723 | 214.563 | 230.286 |
| | | | - |
| Totale attivo | 11.878.076 | 2.846.164 | 14.724.241 |

| PASSIVO | Valori Sanifonds | Valori fondo Sia 3 | Importi consolidati |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 |
| Riserva istituzionale generale | 3.995.613 | 497.749 | 4.493.363 |
| Riserva Istituzionale SIA3 | | 1.990.998 | 1.990.998 |
| Patrimonio netto | 3.689.029 | 2.488.747 | 6.484.361 |
| Fondo per rischi e oneri | 6.952.843 | 161.230 | 7.114.073 |
| Totale trattamento di fine lavoro | 27.287 | 0 | 27.287 |
| Debiti | | | |
| Debiti | 872.119 | 196.187 | 1.068.306 |
| Ratei e risconti attivi | 30.214 | 0 | 30.214 |
| Totale passivo | 11.878.076 | 2.846.164 | 14.724.241 |

Aspetti economici - la contribuzione ai costi di gestione

La contribuzione annua versata dalle imprese artigiane al Fondo è destinata prioritariamente ai rimborsi dei dipendenti artigiani. Dalle entrate annue totali incassate viene dedotta la quota di partecipazione ai costi gestionali complessivi del Fondo (da qui in poi, per semplicità, "Quota Partecipazione Gestionale" – QPG). Tale quota corrisponde al valore percentuale dei costi di gestione così come risultante dai dati annuali di bilancio di Sanifonds – e comunque fino ad un valore massimo del 10% e verrà calcolata sul valore complessivo delle contribuzioni annue SIA 3 incassate.

Rapporti di gestioni ed assicurativi.

Il fondo SIA3 aveva in essere al 31.12.2019 rapporti di gestione ed assicurativi per un valore complessivo di € 650.167 tale proposito si evidenzia che l'incorporante, in base alle regole generali sulla fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici dell'Ente incorporato. Gli estremi di tali polizze, con i relativi dati di sintesi, sono evidenziati in un apposito documento allegato al presente progetto.

| DESCRIZIONE | Valore al 31/12/2019 |
|--|-------------------------|
| Gestione Mutua Artieri | 131.857 |
| Assicurazione (LTC+ interventi chirurgici) | 487.607 |
| TOTALE | 650.167 |

Normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), e più precisamente l'art. 98, ha introdotto nel Codice Civile l'art. 42 bis, che disciplina le procedure straordinarie (Trasformazioni, fusioni e scissioni) degli Enti associativi senza personalità giuridica.

Pertanto, il presente progetto di integrazione, in forza di tale richiamo normativo, è redatto secondo le norme previste dalla sezioni II del capo X, titolo V, libro V, in

quanto compatibili con la forma giuridica dei soggetti partecipanti alla fusione (Associazioni senza personalità giuridica). In particolare, la struttura del presente progetto è coerente con quanto previsto dall'art. 2501ter del c.c. con le necessarie integrazioni e modifiche.

Aspetti regolamentari

L'articolo 11 del presente progetto di fusione contempla la possibilità di integrare il Regolamento ordinario del Fondo Sanifonds Trentino allo scopo di armonizzarlo alle specifiche esigenze della popolazione artigiana.

Il Comitato di Gestione SIA 3, subito dopo il proprio insediamento, si occuperà di formulare le eventuali proposte di revisione al Consiglio di Amministrazione di Sanifonds.

1. Tipo, denominazione e sede delle Associazioni partecipanti all'integrazione

Forma dell'integrazione

Il presente progetto riguarda l'integrazione per incorporazione di soggetti aventi la forma giuridica di Enti associativi (associazioni) senza scopo lucro e senza personalità giuridica disciplinati dagli art. 36 e ss. del Codice Civile; la fusione è quindi di tipo omogeneo.

Entrambi i soggetti sono fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9 del D.Lgs 502/1992, e in quanto tali iscritti all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita con il D.M. 27/10/2009.

In particolare, entrambi gli Enti operano nei fondi sanitari negoziali, ossia rivolti ai lavoratori dipendenti in forza di accordi o regolamenti aziendali e fiscalmente disciplinati dall'art. 51, comma 2 lettera a) del DPR 817/86.

2. Sede e ragione sociale delle Associazioni partecipanti all'integrazione

All'integrazione sono interessati i seguenti enti associativi:

Associazione incorporante:

- **Fondo Sanitario Integrativo della provincia di Trento " Sanifonds Trentino" – con sede legale in Trento (Tn), via Degasperi n. 77 (codice fiscale 02301630220**

Associazione incorporanda:

- **Fondo SIA 3** - con sede in Trento Via Brennero (codice fiscale n 96095570220)

3. Modalità di attuazione dell'integrazione.

L'integrazione sarà attuata mediante incorporazione del "Fondo Sia3" nel Fondo "Sanifonds Trentino".

3.a Statuto

Alle Assemblee delle due Associazioni, che saranno chiamate a deliberare sull'integrazione verrà sottoposta anche l'adozione del nuovo Statuto, che entrerà in vigore alla data di effetto giuridico della fusione.

3.b. Assetto strutturale e organizzativo

Cariche del Fondo - Amministratori

Per effetto della fusione cessano di diritto tutte le cariche del Fondo sanitario incorporato. Gli amministratori del Fondo incorporante (Sanifonds) restano in carica fino all'assemblea che sarà convocata nei modi e tempi previsti dallo statuto sociale.

Comitato di gestione dei piani sanitari SIA3

Il Cda, nella sua prima riunione, nomina un Comitato di gestione dei piani sanitari SIA 3, i cui componenti saranno proposti dai rappresentanti delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori delle imprese artigiane iscritte quali associati nel libro soci dell'associazione.

Il Comitato ha lo scopo di vigilare sulla corretta attuazione degli accordi aziendali nei quali SIA 3 è parte sostanziale quale fondo sanitario integrativo.

È di competenza del Comitato anche lo studio e lo sviluppo dei piani sanitari rivolti ai dipendenti delle imprese artigiane. Tali studi, accompagnati dai relativi piani attuariali¹ di sostenibilità, dovranno essere sottoposti al Cda, per l'approvazione e attuazione.

Il Comitato avrà, altresì, il compito di vigilare su tutti i piani sanitari e gli accordi, anche quelli sottoscritti successivamente alla data di effetto giuridico del presente atto, destinati ai dipendenti delle imprese artigiane. Tali piani sanitari dovranno

¹ È stata inserita la necessità che gli studi di nuovi piani sanitari siano sempre assistiti da relazioni di sostenibilità. [T6]

sempre essere identificati con la seguente denominazione: “**Piano sanitario lavoratori del comparto artigiano – SIA3**” seguito dalla tipologia.

Il comitato ha durata pari a quella dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e sarà rinnovato nella seduta di insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Comitato, in caso di fatti pregiudizievoli per i lavoratori delle imprese artigiane e di atti non coerenti con quanto previsto nel progetto di fusione, dovrà riferire tempestivamente alla prima assemblea utile degli associati, a cui compete l’adozione di tempestivi provvedimenti, compresa la decisione di promuovere un progetto di scissione, in conformità all’art. 42 bis del Codice Civile.

I componenti del Comitato saranno scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori delle imprese artigiane iscritte nel libro soci tra la categoria degli associati.

Composizione del comitato di gestione piani sanitari SIA 3

Il Comitato di gestione dei piani sanitari SIA3, la cui durata corrisponde al mandato del Consiglio di Amministrazione, è composto da 4 membri, dei quali:

- Due designati dall’associazione Artigiani di Trento;
- Due designati a rotazione da CGIL, CISL, UIL;

Riepilogo funzioni del comitato di gestione piani sanitari SIA 3

La funzione primaria del Comitato è vigilare sulla corretta attuazione del progetto di fusione, secondo quanto in esso contenuto, più precisamente il Comitato di gestione:

- a) Definisce annualmente il “Piano sanitario comparto SIA 3”, ivi comprese le modalità di copertura delle richieste rimborsuali (autogestione e/o polizza assicurativa) e la struttura dell’offerta di prestazioni (forma indiretta e/o rete di strutture convenzionate).
- b) Definisce annualmente il “Piano degli interventi comparto SIA 3”, inteso come specifiche iniziative (Es. progetti speciali di prevenzione o iniziative di sensibilizzazione e comunicazione) rivolte ai dipendenti artigiani.
- c) Individua le situazioni gestionali nelle quali far ricorso alla sopra menzionata Riserva istituzionale SIA 3.
- d) In caso di fatti pregiudizievoli per i lavoratori delle imprese artigiane e di atti non coerenti con quanto previsto nel progetto di fusione³, dovrà riferire

tempestivamente alle rappresentanze sindacali contrattuali di riferimento – soci fondatori di SIA 3 – (Associazioni Artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento; CGIL Trentino; CISL Trentino; UIL Trentino) a cui compete l'adozione di tempestivi provvedimenti, compresa la decisione di promuovere la procedura di “scissione” di cui all'art. 42 del c.c.

3.c Prestazioni per i dipendenti delle imprese artigiane.

Il Consiglio di Amministrazioni del nuovo Fondo sanitario, sentito il parere e le indicazioni del Comitato di gestione SIA 3, dovrà predisporre apposite prestazioni per i lavoratori delle imprese artigiane, ed eventualmente migliorare ed implementare quelle esistenti. Tale attività dovrà sempre essere accompagnata da una relazione di sostenibilità delle prestazioni.

3.d Rapporti con enti terzi (Strutture di servizi e compagnie di Assicurazione)

Con riferimento ai rapporti del Fondo SIA 3 con la Mutua Artieri, alla quale è attualmente in capo il service del Fondo, la convenzione originariamente stipulata in data 31 luglio 2014 e scaduta il 31 dicembre 2015, è stata successivamente prorogata, con atto del 11 marzo 2016, fino al 31/12/2019. Ulteriori e future forme di collaborazione non sono oggetto del presente progetto di fusione e, in ogni caso, dovranno essere eventualmente valutate dal Consiglio di Amministrazione di Sanifonds.

4. Rapporto di cambio delle quote – non applicabile.

Trattandosi di Enti associativi, dotati di un fondo comune (art. 37 c.c.) non rappresentato da quote o azioni, non è configurabile un rapporto di cambio.

Il fondo consortile, costituito dai contributi dei soci, distinti nelle tre categorie – Associati, Aderenti ed iscritti, può essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento dello scopo sociale.

5. Modalità di assegnazione delle quote - non applicabile.

Coerentemente con la natura giuridica di Enti associativi i soci non sono titolari di

quote o azioni, con la conseguenza che non vi è alcuna assegnazione di titoli partecipativi.

6. Categorie di soci

Entrambi gli statuti prevedono tre categorie di soci, in particolare:

- **Associati** - La categoria degli associati è rappresentata dai soci fondatori, ossia dai soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, e da quelli ammessi con delibera del cda.
- **Aderenti** - Gli aderenti sono individuati nei datori di lavoro, di qualsiasi settore pubblico o privato che svolgono la propria attività prevalentemente all'interno del territorio della provincia di Trento, che iscrivono i propri dipendenti al fondo,
- **Iscritti** - Gli iscritti sono rappresentati dai dipendenti delle aziende aderenti, che di fatto sono i destinatari delle prestazioni.

In tale contesto i soci dell'Associazione incorporata, risultati alla data di effetto giuridico della fusione, saranno iscritti nel libro degli associati e aderenti della società incorporante nelle rispettive categorie. Tutti i soci hanno i medesimi diritti previsti per le singole categorie.

L'iscrizione avverrà secondo l'ordine dettato dall'anzianità di iscrizione.

7. Decorrenza della partecipazione agli utili delle quote con cambiate – non applicabile.

Trattandosi di enti non lucrativi, che per altro non conseguono utili, è vietata alcuna distribuzione, anche indiretta, di utili, pertanto la fattispecie non ricorre.

8. Effetti dell'integrazione ed imputazione delle operazioni al bilancio.

L'integrazione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2019 mentre le operazioni dell'Associazione incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui avrà effetti civili la fusione.

La data di decorrenza degli effetti ex. Art. 2504-bis del codice civile nei confronti di

terzi sarà stabilita nell'atto di fusione.

9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci.

I soci sono distinti in tre categorie "Associati", "Aderenti" e "Iscritti", nell'ambito della singola categoria i soci hanno tutti gli stessi obblighi e diritti.

La fusione non prevede alcun trattamento particolare per determinate categorie soci.

10. Vantaggi particolari degli Amministratori.

Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori degli Enti partecipanti alla fusione.

11. Regolamento

Il Fondo sanitario Sanifonds Trentino prevede la presenza di un Regolamento ordinario, che disciplina gli aspetti tecnici inerenti in primo luogo all'iscrizione e all'erogazione dei rimborsi.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del "Comitato di gestione piani sanitari SIA3" valuterà l'opportunità di introdurre eventuali integrazioni - anche sotto forma di specifico *Addendum* - rivolte ad armonizzare il Regolamento ordinario con le esigenze della popolazione artigiana.

Tale addendum potrà contenere anche i criteri per l'istituzione e la tenuta della contabilità separata descritta in premessa; tali criteri dovranno contemplare anche le modalità di riparto delle spese di gestione, tenendo conto di quanto dichiarato all'Anagrafe dei Fondi sanitari.

Allegati:

1. Situazione Patrimoniale al 31.12.2019 conseguente alla fusione
2. Relazione degli Amministratori
3. Statuto.
4. Piano Sanitario SIA 3

**Associazione incorporante
Sanifonds Trentino**

Il Presidente Sanifonds Trentino



**Associazione incorporata
SIA 3**

Il Presidente SIA3

